

Il ventotto maggio duemiladiciannove in Firenze Largo Piero

Palagi n.1, alle ore quattordici e minuti quaranta.

Avanti di me, dott. Giovanna Basile, notaio in Firenze, iscrit-

ta al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Firenze, Pi-

stola e Prato, è presente:

SCOLA Giuseppe, nato a Lacedonia il 19 agosto 1946, domicilia-

to a Firenze via Eustachio n.1/1,

della cui identità personale sono certa, il quale, agendo nel-

la sua qualità di Presidente del Consiglio direttivo della

ASSOCIAZIONE MUTUO SOCCORSO dell'Area Fiorentina, con sede in

Firenze Largo Piero Palagi n.1, codice fiscale 94125010481,

mi dichiara che in questo luogo ed in questa ora si è riunita,

in seconda convocazione, giusta rituali e tempestivi avvisi di

convocazione, l'assemblea degli associati dell'associazione in

oggetto, per discutere e deliberare sull'ordine del giorno di

cui appresso e mi invita a far risultare dal presente verbale

circa lo svolgimento dell'assemblea, dando atto in esso delle

deliberazioni che la medesima andrà ad adottare;

al che aderendo do atto di quanto segue:

assume la Presidenza dell'assemblea il comparante stesso,

nella detta sua qualità, giusta unanime designazione degli in-

tervenuti;

egli constatata e dà atto che:

- del Consiglio Direttivo sono presenti i signori:

se stesso, Presidente;

Nannini Pasquale, nato a Loro Ciuffenna il 13 aprile 1940;

Spataffi Paolo nato a S. Giovanni Valdarno il 15 novembre

1973; Ghirlanda Giuseppe, nato a Firenze il 23 settembre 1939;

Mezzini Giorgio, nato a Bologna il 2 marzo 1939; Platania Ma-

ria Grazia, nata a Firenze il 22 novembre 1951; Pasquini Dona-

tella, nata a Firenze il 13 gennaio 1965; Pagliazzi Alessan-

dro, nato a Firenze il 19 aprile 1944;

- sono presenti in proprio o per delega in atti della associa-

zione gli associati la cui firma autografa risulta a fianco di

ciascun nominativo nell'elenco che, firmato come per legge,

allego sub "A";

egli dichiara pertanto validamente costituita l'assemblea, ed

atta a deliberare sul seguente ordine del giorno:

"Modifiche allo statuto dell'Associazione per l'adeguamento a

quanto contenuto nel Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117

recante il "Codice del Terzo Settore";

Varie ed eventuali".

Sul primo argomento all'ordine del giorno prende la parola il

Presidente, il quale illustra all'assemblea i motivi che sug-

geriscono l'opportunità di trasformare la presente associazio-

ne in una Associazione di Promozione Sociale, adeguando per-

tanto lo statuto alla nuova normativa disposta dal Dlgs. 3 lu-

glio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore).

Il Presidente si sofferma sulle principali modifiche contenute nello statuto che disciplinerà la vita della associazione nello la sua nuova forma, di cui gli associati hanno già avuto copia, e fornisce tutti i chiarimenti che gli vengono richiesti; fa presente che, fino all'operatività del Registro unico nazionale Terzo settore continueranno ad applicarsi per l'associazione le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione nel Registro regionale delle APS; il requisito dell'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore, nelle more dell'istituzione del Registro medesimo, si intenderà soddisfatto da parte dell'associazione, ai sensi dell'art. 101 del Codice del terzo settore, attraverso la sua iscrizione al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale attualmente previsto dalla specifica normativa di settore;

invita di conseguenza l'assemblea a deliberare in proposito.

L'assemblea, dopo breve ma esauriente discussione, all'unanimità, accogliendo la proposta del presidente, delibera di trasformare la associazione in oggetto in Associazione di Promozione sociale, ai sensi del Codice del Terzo Settore, la quale assumerà la nuova denominazione: "ASSOCIAZIONE MUTUO SOCCORSO TOSCANA CENTRO - Associazione di Promozione Sociale" o anche "ASSOCIAZIONE MUTUO SOCCORSO TOSCANA CENTRO - APS", da ora in avanti denominata "associazione", con sede legale nel

Comune di Firenze;

- stabilire che la associazione sarà retta nella sua nuova

forma giuridica, dallo statuto nel testo sopra esposto, esami-

nato e discusso in assemblea;

- conferire i più ampi poteri al Presidente del Consiglio Di-

rettivo per l'esecuzione della trasformazione sopra delibera-

ta, compresi quelli relativi al Registro Unico Nazionale Terzo

Settore e al Registro Regionale delle associazioni di promo-

zione sociale.

L'assemblea dà atto che il patrimonio iniziale

dell'associazione è di euro 300.000 (trecentomila) ed è rap-

presentato da liquidità presente presso i propri conti corren-

ti bancari.

Il comparente, nella sua qualità di presidente del consiglio

direttivo, mi consegna già redatto, il nuovo testo dello sta-

tuto dell'associazione, statuto che qui allego sub "B", firma-

to come per legge.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la pa-

rola, il Presidente dichiara sciolta l'adunanza alle ore quin-

dici e minuti quaranta.

Ometto la lettura degli allegati per dispensa avutane dal com-

parente.

Le spese di questo atto e conseguenti sono a carico della as-

sociazione.

Il presente atto gode delle agevolazioni fiscali previste dal-

Le leggi in materia, costituendo il presente atto mero adeguamento a quanto richiesto dalla legge in materia di Codice del

Terzo Settore.

Questo atto, scritto parte da persona di mia fiducia e parte di mia mano, da me letto al comparante, che lo dichiarava conforme alla volontà espressami ed approva, occupa quattro pagine e parte della quinta di due fogli e viene sottoscritto alle ore quindici e minuti quaranta.

F.to: Giuseppe Scola

" - DOTT. GIOVANNA BASILE NOTARIO

STATUTO

ART. 1

(Denominazione, sede e durata)

E' costituita, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e successive modifiche, una associazione di promozione sociale avente la seguente denominazione:

"ASSOCIAZIONE MUTUO SOCCORSO TOSCANA CENTRO - Associazione di Promozione Sociale" o anche "ASSOCIAZIONE MUTUO SOCCORSO TOSCANA CENTRO - APS", da ora in avanti denominata "associazione ne" con sede legale nel Comune di FIRENZE.

L'associazione potrà istituire, su delibera dell'Organo di amministrazione, uffici e sedi operative altrove. Il trasferimento della sede all'interno del Comune non comporta la modifica del presente Statuto.

L'associazione ha durata illimitata.

ART. 2

(Scopo, finalità e attività)

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi della seguente attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti

associati:

- Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche, o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato;
- Interventi e prestazioni sanitarie,

relative tutte alle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Dlgs. N. 117 del 3/7/2017.

Coerentemente con le finalità mutualistiche di cui sopra l'Associazione, nei limiti e con le compatibilità imposte dai propri bilanci e dalle normative vigenti, può prevedere forme di intervento mutualistico a favore dei propri associati e dei familiari a loro carico nella misura e con le modalità previste dal Regolamento sociale.

Il Consiglio Direttivo potrà deliberare la costituzione di "Sezioni sociali" nell'ambito dell'Area Toscana-Centro con la finalità di proporre iniziative e attività specifiche nello spirito delle finalità statutarie. Tale delibera sarà sottoposta per la ratifica alla prima assemblea utile degli associati.

Tali sezioni, ove costituite, svolgono la loro attività secondo le finalità e le modalità previste dalle normative sociali nel rispetto dei programmi operativi e finanziari deliberati dall'Assemblea degli associati.

L'Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle

condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in

relazione all'ammissione degli associati e non prevede il

diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota

associativa.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice

del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse

generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime,

secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto

ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente ope-

rata da parte dell'Organo di amministrazione.

L'associazione può esercitare, nel rispetto di quanto disposto

dall'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di

raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni,

lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di

finanziare le proprie attività di interesse generale e nel

rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nel

rapporti con i sostenitori e con il pubblico. Tale attività

potrà essere svolta anche in forma organizzata e continuativa

ed anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la

cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore,

impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e

dipendenti.

ART. 3

(Ammissione e numero degli associati)

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non

può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge. Possono

aderire all'associazione le persone fisiche in servizio o col-

locate a riposo, dipendenti degli enti e delle Aziende di na-

tura pubblica che erogano servizi assistenziali, sociali, sa-

nitari e di prevenzione all'interno del territorio dell'Area

Toscana-Centro. I dipendenti collocati a riposo possono rima-

nere associati purché ne facciano richiesta scritta.

Possono aderire all'associazione anche altre associazioni ed

enti del Terzo settore senza scopo di lucro che condividono

le finalità della stessa e che partecipano alle attività

dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e

conoscenze a condizione che il loro numero non sia superiore

al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promo-

zione sociale.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al

Consiglio Direttivo una domanda che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo

di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e

indirizzo di posta elettronica;

- per gli enti l'indicazione della denominazione, della

sede, del codice fiscale e/o della partita Iva, l'even-

tuale numero di iscrizione al registro delle persone

giuridiche e/o quello del Registro Unico degli Enti del

Terzo settore nonché, ove vi fosse, anche quello di I-

scrizione al Registro delle Imprese, l'attività svolta,

L'indicazione del legale o dei legali rappresentanti

nonchè dei recapiti telefonici e dell'indirizzo di posta

elettronica certificata;

- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente

il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di at-

tenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli or-

gani associativi.

Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda nella prima se-

da successiva alla data di presentazione della domanda stes-

sa, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le fina-

lità perseguite e le attività di interesse generale svolte e

conformemente a quanto stabilito nel regolamento della Asso-

ciatione.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'in-

teressato e annotata, a cura dell'Organo di amministrazione,

nel libro degli associati.

All'associato, all'atto della sua ammissione, viene rilasciata

la tessera sociale e copia dello Statuto e del Regolamento

dell'Associazione.

L'Organo di amministrazione deve, entro sessanta giorni, moti-

vare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e

comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio

Direttivo, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comuni-

cazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'i-

stanza si pronuncia l'Assemblea, che delibera sulle domande non

accolte nella prima riunione successiva.

Lo status di associato ha carattere permanente, non può essere disposto per un periodo temporaneo e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5 del Codice del Terzo Settore. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Gli associati hanno pari diritto di voto nell'Assemblea generale degli associati senza distinzione di età e discriminazione di sesso e possono essere eletti alle cariche sociali. L'associato non può contemporaneamente ricoprire più di una carica sociale all'interno dell'associazione.

ART. 4

(Diritti e obblighi degli associati)

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;

- esaminare i libri associativi;

- essere informati sulle attività dell'associazione e con-

trollarne l'andamento;

- frequentare i locali dell'associazione;

- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni pro-

mosse dall'associazione;

- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di

sere escluso dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

In particolare sono possibili i seguenti provvedimenti disciplinari:

a) ammonizione scritta;

b) sospensione da un minimo di due mesi ad un massimo di un anno;

c) radiazione

Il provvedimento disciplinare di cui alla lettera c) può essere adottato qualora il comportamento e gli atti compiuti dall'associato arrechino rilevanti danni morali e materiali all'Associazione; tale provvedimento può altresì essere adottato qualora l'associato sia stato condannato, con sentenza passata in giudicato, per reati la cui rilevanza ed il cui oggetto danneggino l'immagine e gli interessi dell'Associazione.

I provvedimenti disciplinari di cui alle lettere a) b) c) sono deliberati dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta (metà più uno dei componenti).

La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

Gli associati ammoniti, sospesi o radiati possono ricorrere per iscritto all'assemblea degli associati, contro il provvedimento disciplinare loro irrogato, entro 30 giorni dal ricevimento.

attività;

- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e

documentate, nei limiti stabiliti dalla legge;

- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee,

prendere visione dei bilanci e consultare i libri asso-

ciativi.

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regola-

menti interni e le deliberazioni degli organi associati-

vi;

- svolgere la propria attività verso gli altri in modo

personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro,

anche indiretti, ed esclusivamente per fini di solida-

rietà;

- versare la quota associativa secondo l'importo, le moda-

lità di versamento e i termini annualmente stabiliti

dall'Assemblea.

ART. 5

(Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclu-

sione.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del pre-

sente Statuto, agli eventuali Regolamenti interni ed alle de-

liberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni ma-

teriali o morali di una certa gravità all'associazione può es-

sere escluso dall'associazione mediante deliberazione

dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giu-

stificazioni dell'interessato.

In particolare sono possibili i seguenti provvedimenti disci-

plinari:

a) ammonizione scritta;

b) sospensione da un minimo di due mesi ad un massimo di un

anno;

c) radiazione

Il provvedimento disciplinare di cui alla lettera c) può esse-

re adottato qualora il comportamento e gli atti compiuti

dall'associato arrechino rilevanti danni morali e materiali

all'Associazione; tale provvedimento può altresì essere adot-

tato qualora l'associato sia stato condannato, con sentenza

passata in giudicato, per reati la cui rilevanza ed il cui og-

getto danneggino l'immagine e gli interessi dell'Associazione.

I provvedimenti disciplinari di cui alle lettere a) b) c) sono

deliberati dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta (me-

ta più uno dei componenti).

La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adegua-

tamente all'associato che potrà presentare le proprie contro-

deduzioni.

Gli associati ammoniti, sospesi o radiati possono ricorrere

per iscritto all'assemblea degli associati, contro il provve-

dimento disciplinare loro irrogato, entro 30 giorni dal rice-

vimento della comunicazione loro inviata con lettera raccomandata
data A.R.

L'associato sospeso o decaduto per morosità nel pagamento delle quote associative può, con domanda scritta e dietro pagamento dei contributi arretrati, essere riammesso all'Associazione con decisione del Consiglio Direttivo e godere dei benefici statuari e regolamentari trascorsi almeno sei mesi dalla data di riammissione ad associato.

L'associato può sempre recedere dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha effetto dal primo gennaio dell'anno successivo, purché sia fatta entro il trenta settembre di ogni anno solare precedente.

Cessa inoltre di essere associato colui che:

a) non sia più dipendente delle Aziende, Enti o Servizi di cui all'art. 1 per causa diversa dal collocamento a riposo;

b) in qualità di associato pensionato non versi la quota associativa entro il trenta giugno dell'anno di riferimento

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rim-

borsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 6

(Organi)

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea degli associati;
- il consiglio direttivo;
- il Presidente e il Vice presidente;
- l'Organo di controllo se scelto oppure se obbligatorio ai termini di legge.

ART. 7

(Assemblea)

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno tre mesi, nel libro degli associati. Ciascun associato ha un voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati nell'associazione con un numero di associati inferiore a cinquecento, e di cinque associati in quelle con un numero di associati non inferiore a cinquecento. Si applicano i commi 4 e 5 dell'art.2372 c.c. in

quanto compatibili.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta o con altri mezzi telematici, contenenti il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, inviati almeno 10 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associa-

ti.

L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno, per l'approvazione del bilancio di esercizio o del rendiconto di cassa.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità da parte del consiglio direttivo o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea ha le seguenti competenze indelergabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto o se obbligatorio ai termini di legge, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

- approva il bilancio di esercizio o il rendiconto di cas-

sa;

- approva il programma annuale e pluriennale di attività, iniziative e investimenti ed eventuali interventi stra-
- ordinari proposti dal Consiglio Direttivo;

- delibera sulla responsabilità dei componenti degli orga- ni associativi ai sensi dell'art. 28 del Codice del ter- zo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro

confronti;

- delibera sulla esclusione degli associati in caso di ri-

corso;

- approva, su proposta del Consiglio Direttivo, l'importo

delle quote associative;

- decide i rimborsi a favore dei membri del Consiglio Di-

rettivo ed i rimborsi/compensi dell'organo di revisione

qualora nominato;

- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o

dello Statuto;

- delibera lo scioglimento;

- delibera la trasformazione, fusione o scissione

dell'associazione;

- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge,

dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competen-

za.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con

la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o

per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero

degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti del presenti. Nelle

deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che ri-

guardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno

voto.

Per modificare l'Atto costitutivo e lo Statuto occorre la pre-

senza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevo-

le della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione de-

libera a maggioranza dei presenti qualunque sia il numero de-

gli associati presenti, in proprio o per delega.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devolu-

zione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre

quarti degli associati.

ART. 8

(Organo di amministrazione)

Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'As-

sociazione.

Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e de-

gli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde di-

rettamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revoca-

to con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo

tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza e-

clusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo orga-

no:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;

- formulare i programmi di attività associativa previsti dallo

statuto da sottoporre all'Assemblea degli associati;

- attuare le deliberazioni dell'Assemblea;

- predisporre il Bilancio di esercizio o il Rendiconto di Cas-

sa nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;

- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati o messi a disposizione da terzi;
- approva, a maggioranza di due terzi dei suoi membri, il Regolamento sociale e le eventuali modifiche o integrazioni dello stesso;
- delibera sulla proposizione di liti giudiziarie e sulla resistenza in giudizio su liti proposte da terzi;
- decide sulla stipulazione di tutti gli atti e i contratti commerciali inerenti le attività associative;
- decide le forme e le modalità di partecipazione dell'Associazione alle attività organizzate sul territorio e l'apertura delle proprie attività ricreative, sociali e sportive alle forze sociali, agli Enti Locali, alle Direzioni aziendali delle strutture afferenti al Servizio Sanitario Nazionale e ai singoli cittadini.

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di componenti, compreso tra cinque e undici, nominati dall'Assemblea per la durata di quattro anni e sono rieleggibili.

Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qual volta lo ritenga opportuno oppure su richiesta motivata di almeno un terzo dei suoi membri.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti.

Le sedute del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice-Presidente o, in caso di assenza o impedimento di entrambi, dal Consigliere più anziano.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il Consiglio Direttivo è tenuto a verbalizzare le proprie sedute e le decisioni adottate.

I Consiglieri decadono dalla loro carica qualora risultino assenti, senza giustificato motivo, a più di tre riunioni consecutive oppure per dimissioni volontarie.

Qualora per decadenza o per cessazione di più Consiglieri il Consiglio Direttivo si trovi nell'impossibilità di esercitare le proprie funzioni si provvede all'elezione di un nuovo Consiglio a norma del presente articolo.

Fino alla nomina del nuovo Consiglio Direttivo il Presidente o il Vice Presidente o il Consigliere più anziano esercitano l'ordinaria amministrazione e adottano tutti i provvedimenti urgenti di competenza del Consiglio Direttivo che dovranno essere successivamente ratificati dal nuovo Consiglio nella sua prima seduta.

Il Consiglio Direttivo, per motivi specifici, può assegnare compiti operativi a singoli Consiglieri.

Il Consiglio Direttivo elegge al proprio interno: il Presidente, il Vice-Presidente, il Cassiere e il Segretario che, oltre a svolgere le funzioni di loro specifica competenza, formano, congiuntamente, il "Comitato Esecutivo" le cui proposte e decisioni devono comunque essere ratificate dal Consiglio Direttivo.

ART. 9

(Presidente)

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed

in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso

l'esterno.

In particolare:

- convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo;
- cura l'attuazione delle deliberazioni e delle decisioni del Consiglio Direttivo;

- stipula gli atti inerenti all'attività dell'Associazione;

- adotta, in casi di urgenza, tutti i provvedimenti che si

rendano necessari all'interesse dell'Associazione sottopo-

nendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo nella succes-

siva seduta dello stesso;

- delibera, in casi di urgenza, sulla proposizione di liti

giudiziarie e sulla resistenza in giudizio nelle liti pro-

poste da terzi;

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente *dura in carica* quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo organo.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle

toraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 11

(Revisione legale dei conti)

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 12

(Patrimonio)

Il patrimonio dell'associazione - comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate - è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 13

(Divieto di distribuzione degli utili)

Esso è predisposto dal Consiglio Direttivo, viene approvato
anno.

limiti dimensionali e con decorrenza dal primo gennaio di ogni
anche sotto forma di rendiconto di cassa, se consentito dal
L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale

(Bilancio di esercizio)

ART. 15

strumentali rispetto all'attività di interesse generale.
all'art. 6 del Codice del Terzo settore, purché secondarie e
attività diverse da quelle di interesse generale, di cui
moniali, provenienti da attività di raccolta fondi nonché dalle
ci e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patri-
da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubbl-
suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività,
L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al

(Risorse economiche)

ART. 14

ne non siano imposte dalla legge.
porto associativo, salvo che la destinazione o la distribuzio-
o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rap-
componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso
associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri
di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri
vietato di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi
Ai fini di cui al precedente art. 12, l'associazione ha il di-

dalla Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura

dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

ART. 16

(Informativa sociale)

L'associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati.

ART. 17

(Libri)

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura

dell'Organo di amministrazione;

- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio

Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo, se isti-

tuito;

- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Orga-

no di controllo, tenuto a cura dello stesso organo, se

istituito;

- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli e-

ventuali altri organi associativi, tenuti a cura

dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri as-

sociativi secondo le seguenti modalità: mediante richiesta

scritta.

ART. 18

(Volontari)

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono,

per il tramite dell'associazione, attività in favore della co-

munità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio

tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, sponta-

neo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed e-

sclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun

modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione sol-

due è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale

In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio resi-

(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

ART. 20

volontari o al 5% del numero degli associati.

non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività

rie.

interesse generale e al perseguimento delle finalità statuta-

cio sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di

propri associati, con esclusione dei volontari, solo quando

di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche del

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi

(Lavoratori)

ART. 19

rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma

3 luglio 2017 n. 117.

limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei

gni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo; sono in o-

L'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni

tanto le spese effettivamente sostenute e documentate per

del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di tre liquidatori scelti tra i propri associati.

ART. 21

(Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

F.to: Giuseppe Scola

" - DOTT. GIOVANNA BASILE NOTAIO